

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2019

559/2019/R/EEL

PERDITE SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DEI FATTORI PERCENTUALI CONVENZIONALI DI PERDITA ED ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 677/2018/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1093^a del 19 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto-legge 91/18);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 377/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 677/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2019, 119/2019/R/eel;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 202/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 202/2015/R/eel);
- la documentazione resa disponibile da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) all’Autorità nei mesi di giugno e luglio 2019 ai fini della verifica delle istanze di partecipazione al meccanismo di attenuazione di cui al comma 26.2 del TIV per il triennio 2016-2018 e i relativi esiti (di seguito: documentazione inerente alle istanze di partecipazione al meccanismo di attenuazione per il triennio 2016-2018);
- la comunicazione della CSEA all’Autorità del 4 dicembre 2019, prot. Autorità 32696 del 5 dicembre inerente ai risultati della perequazione 2018 (di seguito: comunicazione del 4 dicembre 2019);
- la comunicazione della Società Areti S.p.A. all’Autorità del 21 dicembre 2018, prot. Autorità 36509 del 27 dicembre 2018, recante considerazioni in merito alla perequazione delle perdite commerciali, nonché le successive integrazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità fissa, ai sensi della Tabella 4 del TIS, i fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti (di seguito: fattori di perdita standard) applicati all’energia elettrica immessa e prelevata sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
- il TIV definisce le disposizioni in materia di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite di rete effettive e le perdite di rete standard (di seguito: meccanismo di perequazione delle perdite);
- con il documento per la consultazione 202/2015/R/eel l’Autorità, sulla base dei risultati dello Studio sul funzionamento delle reti elettriche condotto dal Politecnico di Milano nel 2014, ha illustrato gli orientamenti finali in materia di revisione della disciplina delle perdite di rete;
- tra gli interventi innovativi prospettati nel documento per la consultazione 202/2015/R/eel, oltre alla differenziazione tra perdite tecniche e commerciali, vi è la previsione, nell’ambito del meccanismo di perequazione delle perdite, dell’applicazione di traiettorie di efficientamento delle perdite commerciali per macro-zona per il periodo 2016-2021; ciò al fine di raggiungere gradualmente l’obiettivo di riduzione individuato a livello nazionale dalla Tabella 14 del medesimo documento e, al contempo, favorire la convergenza tra i diversi territori;
- con il documento per la consultazione 202/2015/R/eel, allo scopo di tener conto degli interventi che le imprese di distribuzione possono realisticamente introdurre per contenere, in particolare, il fenomeno dei prelievi fraudolenti, l’Autorità ha ipotizzato anche che le suddette traiettorie di efficientamento possano essere attenuate nel tempo, a condizione che le imprese distributrici

adottino un comportamento diligente sotto il profilo del contenimento del medesimo fenomeno.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 377/2015/R/eel, l’Autorità ha riformato, sulla base degli esiti del documento per la consultazione 202/2015/R/eel, il meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti di distribuzione, a valere dalla perequazione relativa all’anno 2015, prevedendo un’articolazione dei fattori di perdita standard in base alla natura tecnica o commerciale delle perdite ad essi afferenti e introducendo misure di contenimento delle perdite commerciali;
- in relazione al contenimento delle perdite commerciali, la richiamata deliberazione 377/2015/R/eel implementa un processo di efficientamento (comma 26.1 del TIV), a partire dall’anno 2016, tramite tassi annui di miglioramento differenziati per macrozona, in linea con quanto prospettato nel richiamato documento per la consultazione 202/2015/R/eel, riconoscendo al contempo la possibilità alle imprese distributrici di beneficiare di un meccanismo di attenuazione su base triennale ai sensi dei commi 26.2 e seguenti del TIV (di seguito: meccanismo di attenuazione);
- ciascuna impresa distributtrice che intende partecipare al meccanismo di attenuazione del processo di efficientamento è tenuta a presentare a CSEA, al termine del triennio oggetto di valutazione, un’istanza con la documentazione delle azioni comprovanti la propria diligenza nel contrastare, in particolare, il fenomeno dei prelievi fraudolenti ai sensi di quanto stabilito dal comma 26.3 del TIV; la verifica positiva dell’istanza da parte di CSEA comporta la non applicazione del richiamato processo di efficientamento per l’intero triennio;
- infine, il comma 3.1 della deliberazione 377/2015/R/eel dispone che tutti i fattori di perdita standard da applicare alle imprese di distribuzione per finalità perequative possono essere rivisti, dopo il quadriennio 2015-2018, in considerazione, tra l’altro, degli effetti derivanti dal già menzionato processo di contenimento delle perdite commerciali e di eventuali ulteriori affinamenti metodologici che dovessero rivelarsi opportuni in esito al medesimo periodo di prima applicazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 677/2018/R/eel l’Autorità ha avviato un procedimento per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete prefiggendosi, in particolare, di:
 - a) valutare, ed eventualmente aggiornare con decorrenza dal 1 gennaio 2020, i fattori di perdita standard di cui alla Tabella 4 del TIS, da applicare ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento ai prelievi, alle immissioni e

- alle interconnessioni tra reti, tenendo conto dell'evoluzione sia delle perdite tecniche, anche a seguito dello sviluppo della generazione distribuita, sia delle perdite commerciali;
- b) valutare, ed eventualmente rivedere a valere dalla perequazione relativa all'anno 2019, sia la definizione sia la metodologia di applicazione dei fattori di perdita standard alle imprese di distribuzione per finalità perequative, in considerazione dello sviluppo della generazione distribuita e degli effetti derivanti dalle azioni volte al contenimento delle perdite commerciali (tenendo conto, in particolare, delle attività di contrasto dei prelievi fraudolenti di energia elettrica messe in atto dalle imprese di distribuzione), dando seguito a quanto indicato dal comma 3.1 della deliberazione 377/2015/R/eel e mantenendo la coerenza quantitativa con i fattori di perdita standard definiti in media nazionale ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento;
 - c) valutare le eventuali modifiche da apportare al meccanismo di perequazione delle perdite sulle reti elettriche di distribuzione in vista della rimozione della maggior tutela;
 - la medesima deliberazione 677/2018/R/eel conferma, nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente considerato, i fattori di perdita standard da applicare ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti di cui alla Tabella 4 del TIS per l'anno 2019.

CONSIDERATO CHE:

- CSEA, con la comunicazione del 4 dicembre 2019, ha trasmesso all'Autorità i risultati della perequazione dell'anno 2018 e gli aggiornamenti dei saldi di perequazione (differenza tra le perdite effettive e le perdite standard di rete) relativi agli anni precedenti nonché i risultati del processo di efficientamento delle perdite di cui al comma 26.1 del TIV per il triennio 2016-2018;
- da una preliminare analisi delle informazioni trasmesse da CSEA emerge ancora un quadro estremamente eterogeneo dei saldi di perequazione ottenuti dalle imprese di distribuzione; peraltro gli aggiornamenti relativi agli anni precedenti evidenziano l'esistenza di una forte volatilità dei predetti dati che rende difficile valutare gli effetti della regolazione vigente;
- non si evidenzia peraltro, complessivamente, un significativo miglioramento dei saldi di perequazione nel triennio 2016-2018, primo triennio di applicazione delle misure introdotte dalla richiamata deliberazione 377/2015/R/eel rispetto alla situazione iniziale dell'anno 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- solo cinque imprese distributrici hanno inoltrato istanza per la partecipazione al meccanismo di attenuazione per il triennio 2016-2018. Tali imprese distributrici

rappresentano una quota rilevante dell'energia elettrica complessivamente distribuita;

- la documentazione inerente alle istanze di partecipazione al meccanismo di attenuazione per il triennio 2016-2018 contiene elementi che attestano, in generale, la diligenza delle imprese distributrici richiedenti nel mettere in atto le azioni per l'individuazione e il contenimento delle perdite commerciali, e in particolare dei prelievi fraudolenti, previste ai sensi del comma 26.3 del TIV;
- tuttavia, da tale documentazione, nonché da alcune segnalazioni portate all'attenzione dell'Autorità alla fine dell'anno 2018 e nel corso dell'anno 2019 in merito agli esiti della perequazione delle perdite commerciali nel periodo 2015-2018, sembrano emergere difficoltà, per alcune imprese distributrici, nel raggiungere pienamente i miglioramenti prospettati con la richiamata deliberazione 377/2015/R/eel, in quanto in taluni contesti la natura esogena del fenomeno dei prelievi fraudolenti sembra aver prevalso sulle azioni effettuate dalle medesime imprese distributrici ed incentivate dalla richiamata deliberazione;
- dalla documentazione resa disponibile da CSEA e dalle segnalazioni di cui al precedente considerato, per quel che qui più rileva, emerge inoltre:
 - la carenza di interventi strutturati e sistematici in relazione alla perimetrazione territoriale dei prelievi fraudolenti da ricondurre, *in primis*, alla mancata diffusione di contatori a livello di Cabina Secondaria (auspicata invece nelle misure elencate al comma 26.2 del TIV per l'accesso al meccanismo di attenuazione);
 - la necessità di rafforzare ed estendere accordi strutturati di collaborazione con le forze dell'ordine;
 - l'impossibilità, per questioni di ordine pubblico, di procedere al distacco dell'utenza una volta individuato il prelievo fraudolento;
 - una serie di impedimenti che non consentono di attribuire, seppur a fronte dell'individuazione della frode, l'energia elettrica illecitamente prelevata al soggetto responsabile; ciò si verifica, in particolare, nei casi in cui non sia possibile per l'impresa distributtrice attestare il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile relativamente al quale si è accertato il prelievo fraudolento;
- sono, infine, emerse alcune incoerenze in relazione ai risultati del meccanismo di attenuazione rispetto alla *ratio* generale della disciplina della perequazione; l'attenuazione, infatti, dovrebbe essere riconosciuta al fine di alleviare le situazioni in cui la riduzione del livello di perdite riconosciute implicita nell'applicazione del processo di efficientamento dovesse determinare un disavanzo (o l'incremento del disavanzo) dei saldi di perequazione rispetto alla situazione senza efficientamento; secondo le regole attuali, tuttavia, il riconoscimento dell'attenuazione risulta svincolato da tale valutazione e si traduce esclusivamente nella non applicabilità del processo di efficientamento, lasciando quindi interamente all'impresa distributtrice i connessi eventuali

benefici economici, con la conseguente possibilità di alterare i segnali di incentivazione sottostanti la richiamata disciplina della perequazione.

RITENUTO CHE:

- l'estensione per un ulteriore triennio del processo di efficientamento e del relativo meccanismo di attenuazione di cui al comma 26.2 del TIV sia coerente con l'esigenza di migliorare e rafforzare il percorso di efficientamento delle perdite intrapreso con la deliberazione 377/2015/R/eel;
- al tempo stesso, sia necessario valutare più attentamente le traiettorie di efficientamento individuate ai sensi della Tabella 11 del TIV, eventualmente adottando un approccio più cautelativo ai fini della loro applicazione nel triennio 2019-2021;
- sia, inoltre, opportuno, per il periodo 2019-2021:
 - a) valutare l'introduzione di misure finalizzate a ridurre l'esposizione connessa alle perdite commerciali che risultano al di fuori delle effettive possibilità di controllo delle imprese distributrici, a condizione che le stesse abbiano introdotto adeguate e documentate azioni di contrasto delle medesime perdite;
 - b) rivedere le modalità di accesso al meccanismo di attenuazione e il suo riconoscimento, in modo tale che risultino più coerenti con il meccanismo di incentivazione implicito della perequazione e si eliminino quelle incoerenze emerse nel corso della prima analisi degli esiti dell'applicazione della regolazione vigente al triennio 2016-2018, nonché le eventuali ulteriori incoerenze che dovessero emergere da una analisi più approfondita;
- le valutazioni sopra prospettate, tuttavia, siano caratterizzate da un elevato grado di complessità e non possono che discendere in buona parte da un'analisi più dettagliata e approfondita dei risultati della perequazione 2018 e degli anni precedenti;
- tali analisi richiedano pertanto tempi adeguati per essere completate, nonché informazioni aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili all'Autorità da CSEA con la comunicazione del 4 dicembre 2019.

RITENUTO OPPORTUNO:

- estendere al triennio 2019-2021, quindi a valere dalla perequazione di competenza dell'anno 2019, il processo di efficientamento di cui al comma 26.1 del TIV;
- prevedere altresì che i tassi di miglioramento di cui alla Tabella 11 del TIV siano eventualmente rivisti, nei termini sopra esposti, per il suddetto triennio in esito alla conclusione del procedimento avviato con deliberazione 677/2018/R/eel ed esteso come di seguito esposto;

- prevedere un'estensione dell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 677/2018/R/eel volta a:
 - a) individuare misure finalizzate a ridurre l'esposizione connessa alle perdite commerciali che risultano al di fuori delle effettive possibilità di controllo delle imprese distributrici, a condizione che le stesse abbiano messo in campo adeguate azioni di contrasto delle medesime perdite;
 - b) rivedere e meglio puntualizzare i requisiti per l'accesso al meccanismo di attenuazione e il suo riconoscimento, tenendo conto dei risultati conseguiti nella perequazione;
- a tal fine, fissare il nuovo termine per la conclusione del procedimento stabilito con la richiamata deliberazione 677/2018/R/eel al 30 maggio 2020, anche per tener conto dei tempi necessari per sottoporre a consultazione gli orientamenti dell'Autorità sugli argomenti di cui ai precedenti ritenuti;
- confermare per l'anno 2020, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 677/2018/R/eel ed esteso nei termini del presente provvedimento, i fattori di perdita standard da applicare ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti di cui alla Tabella 4 del TIS. Tali fattori non saranno oggetto di revisione a conguaglio fino alla loro eventuale nuova determinazione;
- confermare che i fattori di perdita standard utilizzati ai fini della determinazione dei saldi di perequazione, siano valutati ed eventualmente rivisti, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 677/2018/R/eel, anche per gli anni 2019-2021, mantenendo la coerenza quantitativa con i fattori di perdita standard definiti in media nazionale ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento

DELIBERA

1. di estendere al triennio 2019-2021, quindi a valere dalla perequazione di competenza dell'anno 2019, il processo di efficientamento di cui al comma 26.1 del TIV;
2. di prevedere che i tassi di miglioramento di cui alla Tabella 11 del TIV siano eventualmente rivisti per il triennio 2019-2021 in esito alla conclusione del procedimento avviato con deliberazione 677/2018/R/eel ed esteso ai sensi del punto 3.;
3. di estendere, nei termini e per le finalità indicati in motivazione, l'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 677/2018/R/eel, fissando il nuovo termine di conclusione al 30 maggio 2020;
4. di confermare i fattori di perdita standard da applicare ai prelievi, alle immissioni e alle interconnessioni tra reti di cui alla Tabella 4 del TIS per l'anno 2020;
5. di notificare il presente provvedimento a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini